

TESTI APPROVATI

nella seduta di

giovedì
25 ottobre 2012



P7_TA-PROV(2012)10-25

EDIZIONE PROVVISORIA

PE 495.878

INDICE

TESTI APPROVATI DAL PARLAMENTO

P7_TA-PROV(2012)0390

Estensione del periodo di applicazione della decisione 2003/17/CE del Consiglio e aggiornamento del nome di un paese terzo e dei nomi delle autorità incaricate di certificare e controllare la produzione *I**

(A7-0315/2012 - Relatore: Paolo De Castro)

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 ottobre 2012 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio estendendo il periodo della sua applicazione e aggiornando i nomi di un paese terzo e delle autorità incaricate di certificare e controllare la produzione (COM(2012)0343 – C7-0161/2012 – 2012/0165(COD)) 2

P7_TA-PROV(2012)0391

Conservazione e sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca *I**

(A7-0314/2012 - Relatore: Ian Hudghton)

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 ottobre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (COM(2012)0277 – C7-0137/2012 – 2012/0143(COD)) 11

P7_TA-PROV(2012)0392

Protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari ***

(A7-0272/2012 - Relatore: Vital Moreira)

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 ottobre 2012 sul progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica moldova relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari (08741/2012 – C7-0173/2012 – 2012/0069(NLE)) 16

P7_TA-PROV(2012)0390

Estensione del periodo di applicazione della decisione 2003/17/CE del Consiglio e aggiornamento del nome di un paese terzo e dei nomi delle autorità incaricate di certificare e controllare la produzione *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 ottobre 2012 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio estendendo il periodo della sua applicazione e aggiornando i nomi di un paese terzo e delle autorità incaricate di certificare e controllare la produzione (COM(2012)0343 – C7-0161/2012 – 2012/0165(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0343),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0161/2012),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 settembre 2012¹,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 28 settembre 2012, di approvare la posizione del Parlamento, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0315/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 ottobre 2012 in vista dell'adozione della decisione n. .../2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio estendendo il periodo della sua applicazione e aggiornando i nomi di un paese terzo e delle autorità incaricate di certificare e controllare la produzione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

considerando quanto segue:

¹ Parere del 18 settembre 2012 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

² Posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2012.

- (1) La decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi¹, stabilisce che, per un periodo limitato, le ispezioni in campo effettuate nei paesi terzi sulle colture di sementi di determinate specie siano considerate equivalenti alle ispezioni in campo effettuate in conformità agli atti giuridici dell'Unione e che le sementi di determinate specie prodotte in tali paesi terzi siano considerate equivalenti alle sementi prodotte in conformità agli atti giuridici dell'Unione.
- (2) Le ispezioni in campo effettuate nei paesi terzi sembrano offrire ancora le stesse garanzie delle ispezioni in campo effettuate dagli Stati membri. È quindi opportuno continuare a considerarle equivalenti.
- (3) Poiché la decisione 2003/17/CE cesserà di produrre effetti il 31 dicembre 2012, è opportuno che il periodo per il quale tale decisione riconosce l'equivalenza sia prorogato. Appare pertanto opportuno prorogare il periodo di dieci anni.

¹ GU L 8 del 14.1.2003, pag.10.

- (4) Il riferimento alla Jugoslavia nella decisione 2003/17/CE dovrebbe essere soppresso. In quanto membro dei sistemi dell'OCSE per la certificazione varietale delle sementi nel commercio internazionale e membro dell'Associazione internazionale per l'analisi delle sementi, la Serbia dovrebbe essere aggiunta all'elenco dei paesi terzi dell'allegato I della decisione 2003/17/CE. Inoltre, alcune autorità incaricate della certificazione e del controllo della produzione, figuranti nell'allegato I della decisione 2003/17/CE, hanno cambiato nome.
- (5) *È opportuno abrogare le disposizioni della decisione 2003/17/CE che fanno riferimento alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹, poiché, nell'ambito della presente decisione, la loro applicazione sarebbe incompatibile con il sistema di poteri delegati e poteri di esecuzione introdotti dagli articoli 290 e 291 del trattato.*
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2003/17/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ *GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.*

Articolo 1

La decisione 2003/17/CE è così modificata:

- 1) ***l'articolo 4 è abrogato;***
- 2) ***l'articolo 5 è abrogato;***
- 3) all'articolo 6, la data "31 dicembre 2012" è sostituita dalla data "31 dicembre 2022";
- 4) l'allegato I è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

"ALLEGATO I

Paesi, autorità e specie

Paesi(*)	Autorità	Specie indicate nelle seguenti direttive
1	2	3
AR	Istituto Nacional de Semillas (INASE) Av. Paseo Colón 922, 3 Piso 1063 BUENOS AIRES	66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE
AU	Australian Seeds Authority LTD. P.O. BOX 187 LINDFIELD, NSW 2070	66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE
CA	Canadian Food Inspection Agency, Seed Section, Plant Health & Biosecurity Directorate 59 Camelot Drive, Room 250, OTTAWA, ON K1A 0Y9	66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE
CL	Ministerio de Agricultura Servicio Agrícola y Ganadero, División de Semillas Casilla 1167, Paseo Bulnes 140 - SANTIAGO DE CHILE	2002/54/CE 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE

HR	State Institute for Seed and Seedlings, Vinkovačka Cesta 63 HR-31000 OSIJEK	2002/54/CE 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE
IL	Ministry of Agriculture & Rural Development Plant Protection and Inspection Services P.O. BOX 78, BEIT-DAGAN 50250	66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE
MA	D.P.V.C.T.R.F. Service de Contrôle des Semences et Plants, B.P. 1308 RABAT	66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE
NZ	Ministry for Primary Industries, 25 "THE TERRACE" P.O. BOX 2526 6140 WELLINGTON	2002/54/CE 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE

RS	Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management Plant Protection Directorate Omladinskih brigada 1, 11070 NOVI BEOGRAD	2002/54/CE 66/401/CEE 66/402/CEE
	<i>Il ministero dell'Agricoltura ha autorizzato le seguenti istituzioni a rilasciare certificati OCSE:</i>	2002/57/CE
	National Laboratory for Seed Testing Maksima Gorkog 30 - 21000 Novi Sad	
	Maize Research Institute "ZEMUN POLJE" Slobodana Bajica 1 11080 ZEMUN, BEOGRAD	
TR	Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Variety Registration and Seed Certification Centre Gayret mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvari No:62 P.O.BOX: 30, 06172 Yenimahalle/ANKARA	2002/54/CE
		66/401/CEE
		66/402/CEE
		2002/57/CE
US	USDA - Agricultural Marketing Service Seed Regulatory & Testing Branch 801 Summit Crossing, Suite C, GASTONIA NC 28054	2002/54/CE
		66/401/CEE
		66/402/CEE
		2002/57/CE
UY	Instituto Nacional de Semillas (INASE) Cno. Bertolotti s/n y Ruta 8 km 29 91001 PANDO - CANELONES	66/401/CEE
		66/402/CEE
		2002/57/CE
ZA	National Department of Agriculture, C/O S.A.N.S.O.R. Lynnwood Ridge, P.O. BOX 72981, 0040 PRETORIA	66/401/CEE
		66/402/CEE – solo per quanto concerne le sementi <i>Zea mays</i> e <i>Sorghum spp.</i>
		2002/57/CE

(*) AR – Argentina, AU – Australia, CA – Canada, CL – Cile, HR – Croazia, IL – Israele, MA – Marocco, NZ – Nuova Zelanda, RS – Serbia, TR – Turchia, US – Stati Uniti, UY – Uruguay, ZA – Sud Africa".

P7_TA-PROV(2012)0391

Conservazione e sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 ottobre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (COM(2012)0277 – C7-0137/2012 – 2012/0143(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0277),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0137/2012),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 settembre 2012¹,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 22 ottobre 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0314/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali e regionali degli Stati membri.

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 ottobre 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

considerando quanto segue:

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² Posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2012.

- (1) I pescherecci dell'Unione hanno parità di accesso alle acque e alle risorse dell'Unione nel rispetto delle norme della politica comune della pesca.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2371/2002¹ prevede una deroga alla norma in materia di parità di accesso, grazie alla quale gli Stati membri sono autorizzati a limitare a determinati pescherecci l'esercizio della pesca nelle acque situate entro le 12 miglia nautiche dalle loro linee di base.
- (3) Il 13 luglio 2011, in conformità del regolamento (CE) n. 2371/2002, la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle modalità di accesso alle risorse di pesca nella zona delle 12 miglia nautiche. Da tale relazione risulta che il regime d'accesso è molto stabile e ha sempre funzionato in modo soddisfacente dal 2002.
- (4) Le norme vigenti che limitano l'accesso alle risorse di pesca nella zona all'interno delle 12 miglia nautiche hanno avuto effetti positivi sulla conservazione degli stock limitando lo sforzo di pesca nelle acque marine più sensibili dell'Unione. Tali norme hanno inoltre preservato attività di pesca tradizionali di grande importanza per lo sviluppo sociale ed economico di alcune comunità costiere.

¹ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(5) La deroga è entrata in vigore il 1° gennaio 2003 e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2012. È opportuno prorogarne la validità in attesa dell'adozione di un nuovo regolamento, basato sulla proposta della Commissione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca.

(6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2371/2002,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002, il primo comma è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri sono autorizzati, nelle acque situate entro le 12 miglia nautiche dalle linee di base soggette alla loro sovranità o giurisdizione, dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014, a limitare le attività di pesca alle navi che pescano tradizionalmente in tali acque e provengono da porti situati sulla costa adiacente. Sono fatte salve le disposizioni applicabili ai pescherecci dell'Unione battenti bandiera di altri Stati membri nell'ambito delle relazioni di vicinato esistenti tra Stati membri e le disposizioni contenute nell'allegato I che stabilisce, per ogni Stato membro, le zone geografiche all'interno delle fasce costiere di altri Stati membri in cui si svolgono le attività di pesca e le specie interessate."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

P7_TA-PROV(2012)0392

Protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 ottobre 2012 sul progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica moldova relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari (08741/2012 – C7-0173/2012 – 2012/0069(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (08741/2012),
 - visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e la Repubblica moldova relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari (08742/2012),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0173/2012),
 - visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0272/2012),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alla Repubblica moldova.